

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO**

(Approvato ed emanato con **Decreto Rettorale del 18 agosto 2009, n. 1123**)

Denominazione inglese della Facoltà: Faculty of Economic and Business Sciences

Art. 1 – Organi di Governo

1. Il Consiglio di Facoltà svolge le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo (d'ora in poi RDA) e da altri regolamenti di Ateneo.
2. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni. Esercita, inoltre, tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento didattico e da altri regolamenti di Ateneo.
3. La Giunta di Presidenza svolge funzioni istruttorie sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Facoltà. E' nominata, su proposta del Preside, dal Consiglio di Facoltà ed è composta, oltre che dal Preside, da almeno quattro docenti o ricercatori della Facoltà.
4. Il Preside può proporre al Consiglio di Facoltà la nomina di un proprio Vicario, al quale sono delegate le funzioni di Preside in caso di assenza o impedimento temporanei.
5. Il coordinamento delle funzioni attribuite alle strutture didattiche della Facoltà è assicurato anche attraverso riunioni periodiche tra il Preside e i Presidenti dei corsi di studio, da tenersi almeno prima dello svolgimento delle riunioni dei Consigli di corsi di studio.

Art. 2 – Istituzione, modificazione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 11 del RDA, il Consiglio di Facoltà propone al Senato accademico l'istituzione di corsi di studi con il relativo ordinamento didattico ovvero la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto, del Regolamento didattico e di altri regolamenti di Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 16 del RDA, il Consiglio di Facoltà avanza al Senato accademico le proposte di attivazione e disattivazione dei corsi di studio nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto, del Regolamento didattico e di altri regolamenti di Ateneo. Nel caso di disattivazione di un corso di studio sono garantiti agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo nonché la facoltà di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 3 – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Ai sensi dell'art. 15 del RDA, i regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono approvati ed emanati nel rispetto dell'art. 3, co. 3-5, dello Statuto.
2. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica della Facoltà, che deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere sia non favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
3. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Facoltà entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.
4. Il Consiglio di Facoltà approva, nell'ambito del Manifesto degli studi, eventuali aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio.

5. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

Art. 4 - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro e non oltre il 31 maggio, il Consiglio di Facoltà, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati per il successivo anno accademico, programma le relative attività formative, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati.
2. Esso stabilisce in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. Il Consiglio di Facoltà assicura comunque il coordinamento generale delle attività didattiche e il miglior uso delle competenze disponibili, anche attraverso mutuaione tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.
3. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuare con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
4. Il Consiglio di Facoltà, anche su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, può prevedere, in relazione al proprio ordinamento didattico, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.
5. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre ovvero si prolungano sull'arco di due semestri, fatte salve esigenze specifiche che inducano a prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.
6. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
7. In caso di sdoppiamento degli insegnamenti dei corsi di laurea e laurea magistrale (quando ricorrano le circostanze previste dall'art. 12, punto n. 6, della legge n. 341/1990 e successive modifiche ed integrazioni), i docenti responsabili di tali insegnamenti sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. Per assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico didattico, la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati avviene in base al numero di matricola e con alternanza periodica.
8. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale che non possono essere attivati nel corso per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuaione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
9. La mutuaione, proposta dal Consiglio di corso di laurea o di laurea magistrale che richiede l'insegnamento, è deliberata dal Consiglio di Facoltà. Quando la mutuaione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono attivare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Art. 5 - Manifesto annuale degli studi e guida didattica

1. Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, la Facoltà predispose il proprio Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i Manifesti degli studi proposti dai Consigli di corsi di studio ad esso afferenti, ivi compresi quelli interfacoltà, che si attengono ai criteri indicati al comma 2.

2. Il Manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario, individua i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dell'art. 21, co. 1 e 2, del RDA, le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati, le indicazioni delle eventuali propedeuticità, le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle attività, i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini innanzi specificati.
3. Le modifiche al Manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
4. La guida didattica, da predisporre a cura della Facoltà entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riporta il Manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. La guida deve riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata tempestivamente.

Art. 6 - Calendario didattico

1. Ai sensi dell'art. 23 del RDA, il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, per ciascun anno accademico, tra la seconda settimana di settembre e la prima settimana di luglio successivo.
2. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Facoltà.
3. Il Preside stabilisce il calendario didattico, vale a dire la distribuzione dei corsi e dei moduli didattici in periodi didattici definiti, di cui sono indicate le date di inizio e di fine, nonché i periodi destinati alle prove di verifica del profitto.
4. Il Preside stabilisce i periodi di svolgimento degli insegnamenti dei Corsi di studio, il calendario e l'orario delle lezioni, sentiti i docenti interessati e i Presidenti dei Consigli di corso di studio, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
5. Ogni anno il Preside, sentiti i Presidenti dei corsi di studio, stabilisce il calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i Corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, che debbono essere fissate tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono, comunque, stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Gli esami non possono, comunque, essere svolti nel mese di agosto.
6. Ogni anno accademico gli appelli degli esami di profitto e delle prove di verifica sono sei e la loro distribuzione entro l'anno è la seguente: un appello si svolge, di regola, alla fine dei corsi di ogni semestre; due appelli straordinari si svolgono nel corso di ciascun semestre. Esami e prove di verifica possono fissarsi anche durante i periodi di svolgimento dei corsi, purché al di fuori dell'orario di svolgimento dei corsi di insegnamento. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.
7. Gli esami di profitto, così come ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione prevista per i Corsi di laurea e di laurea magistrale, possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica, che si riferiscano a corsi di insegnamento conclusi, fermo restando il rispetto delle eventuali propedeuticità.
8. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono la reiscrizione.

9. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.
10. Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno quattro appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile. Il Preside, sentiti i Presidenti dei corsi di studio, stabilisce il calendario.
11. I calendari e l'orario delle lezioni sono pubblicati nel sito della Facoltà (www.sea.unisannio.it).

Art. 7 – Cultori della materia

1. I cultori della materia sono nominati dal Preside della Facoltà, su proposta dei professori ufficiali dei corsi di insegnamento, con l'esclusivo compito di far parte delle commissioni di esame di profitto, senza poter svolgere compiti didattici di qualsiasi natura.
2. Possono essere nominati cultori della materia i dottori di ricerca nel settore disciplinare a cui appartiene l'insegnamento per il quale sono proposti ovvero coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale o specialistica (o la laurea secondo il precedente ordinamento) da non meno di due anni e abbiano prodotto almeno una pubblicazione o abbiano svolto la loro tesi di laurea nel settore scientifico-disciplinare al quale afferisce l'insegnamento.

Art. 8 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata, fermo restando che i Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione.
4. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
5. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
6. In fase di definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e che vanno a sostituire alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, è necessario perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio e qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
7. Ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo possono essere impartite da Regolamenti di Ateneo che disciplinano la materia, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

Art. 9 - Commissione Didattica Paritetica

1. Presso la Facoltà è istituita la Commissione Didattica Paritetica, con il compito di valutare l'attività didattica e assolvere alle funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo. Essa

- svolge altresì attività di monitoraggio e valutazione della didattica, coordinandosi con la Commissione Didattica Paritetica di Ateneo prevista dall'art. 7, comma 3 dello Statuto.
2. Essa è presieduta dal Preside o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante dei docenti di ruolo e degli studenti per ogni Corso di studio attivato presso la Facoltà.
 3. I docenti componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà sulla base delle indicazioni dei Presidenti dei Consigli di corso di studio. Gli studenti componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà fra gli studenti che fanno parte del Consiglio, ovvero, se necessario per garantire la presenza di studenti iscritti a tutte i Corsi di studio, fra gli studenti indicati dai loro rappresentanti in Consiglio.
 4. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ancora quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. La Commissione didattica di Facoltà deve essere istituita entro un mese dall'elezione dei rappresentanti degli studenti e dura in carica per un triennio.
 5. La Commissione didattica paritetica deve essere istituita entro un mese dall'elezione dei rappresentanti degli studenti e va adeguata all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 10 - Tutorato

1. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, l'orientamento e l'assistenza degli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
2. È previsto, presso la Facoltà, un servizio di tutorato.
3. Gli obiettivi del tutorato sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite dall'art. 35 del RDA e dai Regolamenti di Ateneo che disciplinano la materia.

Art. 11 - Altre informazioni

1. Sede del Corso: Università degli Studi del Sannio, Via delle Puglie 82, 82100 Benevento
2. Struttura ove è possibile consultare il regolamento didattico del corso: Facoltà di Scienze economiche e aziendali, Via delle Puglie 82, 1° piano 82100 Benevento e-mail: segreteria.presidenzasea@unisannio.it
3. Per ulteriori informazioni consultare il sito web: <http://www.sea.unisannio.it>
4. Per le procedure e i termini di scadenza di Ateneo relativamente alle immatricolazioni/iscrizioni, trasferimenti, presentazione dei Piani di studio consultare il sito web www.sea.unisannio.it.

Art. 12 - Norma finale

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio devono essere conformi alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le modifiche e gli aggiornamenti del presente Regolamento sono adottati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside o dei Presidenti dei Corsi di studio.